

1723
10
SIL



REG. GEN. 443/10
CRON. N. 4157
DECISA IL 8/6/10
DEP. MIN. 25 618. 2010
PUBBL. 28 616. 2010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

La Corte di Appello di Salerno - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:

dott. Matteo Casale	Presidente rel.
dott. Romano Gibboni	Consigliere
dott.ssa Alessandra Chianese	Consigliere

ha pronunciato all'udienza del 9.6.2010 la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di appello iscritto al n. 443 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2010 vertente

TRA

DI CRISCI Barbara, da Pisciotta (SA), rappresentata e difesa, dall'avv. Giancarlo Di Genio, con cui è elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Diaz, n. 47, in virtù di mandato in calce al ricorso di primo grado;

APPELLANTE

E

1) l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Iannone, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Inps in Salerno, Corso Garibaldi, 38, giusta procura generale alle liti per notar F. Lupo di Roma del 7.10.93 – Rep. N° 22835;

APPELLATO

2) IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t.,

APPELLATO CONTUMACE

OGGETTO: Spese processuali del giudizio di primo grado - Appello avverso la sentenza n. 163/2010 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Vallo della Lucania.

CONCLUSIONI

per l'appellante:

- accogliere l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma restando la parziale compensazione, determinare e liquidare, per la metà, le spese processuali del giudizio di primo grado nella misura di euro 1.285,31, di cui euro 695,00 per diritti, euro 447,50 per onorario ed euro 142,81 per rimborso spese generali 12,5% forfetario, oltre IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Giancarlo Di Genio,



antistatario nel giudizio di primo grado, confermando sul punto la sentenza, e condannare l'INPS al pagamento delle somme relative;

- condannare l'INPS al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, con la maggiorazione del 12,5%, oltre IVA e CNA, con attribuzione all'avv.to Giancarlo Di Genio, antistatario”.

per l'appellato:

“rigettare l'appello così come proposto, con condanna dell'appellante alle spese e competenze di lite; in subordine, previa verifica del valore della controversia in riferimento alla parcella esposta da controparte, se spettanti ulteriori diritti e/o onorari, provvedere conseguentemente con la compensazione delle spese legali del grado”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 15.1.2010, il Giudice del lavoro del Tribunale di Vallo della Lucania, accogliendo parzialmente la domanda proposta da Di Crisci Barbara con ricorso depositato in data 13.7.2007, dichiarava la ricorrente invalida nella misura necessaria per l'erogazione dell'assegno di invalidità civile a partire dall'1.7.2008, condannando l'Inps al pagamento, in favore della Di Crisci, della metà delle spese liquidate nel dispositivo per intero in complessivi euro 600,00, di cui euro 330,00 per diritti e spese, con attribuzione, compensando tra le parti la rimanente metà.



Avverso tale sentenza la Di Crisci proponeva appello con ricorso depositato in data 11.1.2008, censurando la sentenza impugnata limitatamente alla parte riguardante la quantificazione dei diritti, dell'onorario di avvocato e al mancato riconoscimento del rimborso delle spese generali.

Assumeva, in particolare, che nella specie non era stata rispettata la legge 794/42 ed erano stati violati i minimi inderogabili fissati dalla tariffa professionale vigente come previsti dal D.M. 5.10.94 n. 585 (art.4,1° comma e art. 5, 1° comma) e dal D.M. 8.4.2004 n. 127.

Chiedeva, pertanto, che, in riforma, sul punto contestato, della sentenza impugnata, ferma restando la parziale compensazione, venissero determinati e liquidati i diritti e la maggiorazione 12,50% come da nota spesa e poste a carico dell'INPS, con attribuzione, come stabilito già nella decisione di primo grado, con vittoria di spese del presente grado del giudizio.


Il Presidente fissava l'udienza di discussione con decreto del 7.4.2010, notificato unitamente al ricorso alla parte appellata.

L'Inps, costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 14.5.2010, deduceva la infondatezza del gravame per la correttezza della sentenza impugnata anche sulla misura delle spese in applicazione dell'art. 4 della legge 13.6.42 n° 794, che consente al giudice di liquidare eccezionalmente onorari al di sotto del minimo,

quando vi è manifesta sproporzione rispetto alle prestazioni domandate.

Contestava, specificamente, la richiesta di pagamento della voce "vacazioni", non dovuta per attività meramente esecutive, implicando esse lo svolgimento di attività di concetto, e della indennità di "trasferta", dovuta esclusivamente con riferimento al domicilio professionale e non più alla residenza, per cui sicuramente essa non spetta all'avvocato che, come nella specie, nell'ambito del circondario risiede in un comune diverso da quello ove ha sede l'Ufficio giudiziario. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'appello, siccome infondato, con la conferma integrale della sentenza di 1° grado, con vittoria di spese di lite o, in subordine, con la compensazione delle stesse. Chiedeva, in via istruttoria, la riunione della presente controversia ad altre connesse.

All'odierna udienza, la Corte ha deciso la causa con la pubblica lettura del dispositivo della presente sentenza.



MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello é in parte fondato e va, per quanto di ragione, accolto.

In via preliminare, ritiene la Corte che non ricorrono ipotesi, in questo grado, di riunione della presente controversia con altre, involgendo il gravame, che non è avverso una stessa sentenza, questioni che meritano esame separato.

E' doveroso, sempre in via preliminare, evidenziare che, essendo stata impugnata soltanto la statuizione relativa alla quantificazione dei diritti e degli onorari del giudizio di primo grado, come liquidati dal primo giudice, e al mancato riconoscimento del rimborso spese generali, in mancanza anche di impugnazioni incidentali, sono divenute cosa giudicata tutte le altre decisioni adottate dal primo giudice, compresa la compensazione parziale (della metà) delle spese, espressamente accettata.

Procedendo, quindi, all'esame dell'unico motivo di gravame, va rilevato, in ossequio alla giurisprudenza in materia della Suprema Corte di Cassazione (vedi tra le altre Cass. nn. 4404/2009, 2748/2007, 13085/2006, 270/2006, 11583/2004, 9132/2003, 5321/2003, 7527/2002, 6816/99, 3074/98, 10864/98 e 1619/98), che in tema di liquidazione di spese processuali, il giudice in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa non può limitarsi ad una globale determinazione, in misure inferiori a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 l. n. 794 del 1942.



Nella fattispecie in esame appare evidente che il primo giudice non ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati, atteso che non è dato comprendere in base a quali elementi abbia quantificato, per intero, le spese del giudizio in euro 1.200,00, a fronte della nota spese (allegata all'atto di appello e depositata già in prime cure) per complessivi euro 2.570,62.

Il collegio, procedendo all'analitico controllo della detta nota, verificato che è corretto l'inquadramento della controversia quanto al valore (indeterminato), ritiene di dover quantificare l'importo dei diritti nella somma di euro 1.271,00, inferiore a quella richiesta dall'istante, atteso che nella detta nota spese sono state incluse voci riguardanti attività successive alla chiusura del primo grado (euro 119,00, risultanti dalla somma di euro 24,00 + 19,00x5).

La Corte è dell'avviso, poi, che debbano riconoscersi le tre vacanze richieste, alla stregua della pronuncia della Suprema Corte, sez. II, 25.11.2003 n. 17898, con cui è stato ritenuto che la liquidazione dei diritti di procuratore previsti per le vacanze, postulando la prova della concreta partecipazione alla relativa attività difensiva, non può essere determinata in maniera forfettaria.

Nella specie, per quanto in precedenza evidenziato, i 3 importi a tale titolo richiesti, per euro 15,00 ciascuno, vanno riconosciuti, giacché relativi alla partecipazione alle udienze di discussione tenute, che, sole,

consentono di ritenere espletata l'attività difensiva; discorso analogo va fatto per le trasferte, la cui voce per euro 30,00 ciascuna è stata richiesta anch'essa limitatamente alla partecipazione alle tre udienze.

Passando all'esame dell'onorario spettante, ritiene il Collegio che, pur meritando di essere condiviso il rilievo - formulato dal procuratore dell'appellante - in forza del quale nella specie deve trovare applicazione il disposto contenuto nel paragrafo II, colonna 1 della Tabella " A " vigente (d.m. 8.4.2004 n. 127) degli onorari di Avvocato, devono essere liquidati per onorario euro 447,00, e non euro 895,00, come richiesto, atteso che l'onorario può essere ridotto di 1/2, in applicazione dell'art. 4 della legge 794/92, che consente eccezionalmente di liquidare gli onorari al di sotto del minimo, tenuto conto della materia particolarmente semplice (qual è quella in esame, dal momento che la controversia riguarda il riconoscimento del requisito sanitario per godere dell'indennità di accompagnamento).

Lo stesso procuratore ha eccepito, ulteriormente, che la concreta determinazione degli onorari dovuti costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice solo quando essa risulti contenuta tra i limiti minimi e massimi previsti dalla vigente tariffa forense, detti parametri costituendo un invalicabile limite a tale discrezionalità, mentre la riduzione oltre il minimo stabilito trova il suo indefettibile presupposto nella esistenza, in atti, di un "conforme parere" espresso dal



competente consiglio dell'ordine, con la conseguenza che, in mancanza di esso, la liquidazione oltre il minimo tariffario deve ritenersi operata " contra legem ".

In argomento, è agevole replicare che il principio che precede è contenuto all'art. 4 comma 2 della tariffa e trova applicazione nell'ipotesi in cui tra le prestazioni dell'avvocato e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione.

Nella specie, invece, la Corte ha ritenuto di dover applicare il disposto del già richiamato art. 4 della legge 13.6.42 n. 794 che espressamente prevede che il giudice " nelle cause di particolare semplicità " possa ridurre gli onorari fino alla metà dei minimi.

E tale norma è certamente ancora in vigore, come ha rilevato la Suprema Corte di Cassazione (Cass. 6061/91), che ha evidenziato :

a) il fondamentale r.d.l. 27.11.33 n. 1578 aveva fissato in subjecta materia diversi principi, volti in via generale a regolare la liquidazione degli onorari da parte dell'autorità giudiziaria;

b) all'art. 60, aveva stabilito che il giudice, nella liquidazione delle spese del giudizio, dovesse contenerla entro i limiti minimo e massimo fissati dall'art. 58, attribuendo al giudice stesso la facoltà di liquidare gli onorari nel minimo se e quando la causa fosse stata riconosciuta di facile trattazione;



c) all'art. 61 aveva regolato poi la determinazione degli onorari dell'avvocato nei confronti del proprio cliente (in materia sia giudiziale che stragiudiziale), stabilendo che essa dovesse avvenire, salvo patto contrario, sulla base dei criteri stabiliti dal precedente art. 57, tenuto conto dell'importanza della causa e del numero delle questioni trattate. Al secondo comma dello stesso articolo aveva enunciato che l'onorario, in relazione alla qualità dell'opera professionale potesse essere maggiore di quello a carico della parte condannata alle spese dal giudice; sin da allora, quindi, la legge ha tenuto nettamente distinta la situazione della parte soccombente (disciplinata dall'art. 60) da quella del cliente nei confronti del proprio avvocato; ed, affermato il principio dell'inderogabilità del minimo tariffario, mentre riconobbe al giudice, in sede di liquidazione dei compensi a carico della parte soccombente, il potere discrezionale di determinare la concreta misura degli onorari entro i predetti limiti tariffari. Tali norme non furono espressamente abrogate dalla legge 13 giugno 1942 n. 794, la quale, regolando ex novo la materia, riaffermò il principio dell'inderogabilità convenzionale dei minimi tariffari, prevedendo la nullità di ogni patto contrario;

d) i criteri di cui agli artt. 60 e 61 del r.d. citato furono anch'essi chiaramente ribaditi, tenendosi nettamente distinta la liquidazione a carico della parte soccombente da quella a carico del cliente.



E mentre per la prima, espressamente regolata dall'art. 4 cit., fu considerata la facoltà per il giudice di liquidare gli onorari anche al di sotto del minimo, per la seconda, ex art. 5 non fu prevista analoga facoltà; la riduzione, quindi, in quanto non consentita dalla legge, doveva e deve ritenersi illegittima;

e) dopo i sopravvenuti mutamenti istituzionali la legge 3.8.1949 stabilì che i criteri per la determinazione degli onorari degli avvocati dovessero essere stabiliti ogni due anni con deliberazione del consiglio nazionale forense, approvata dal ministro di grazia e giustizia; e la legge 7.11.1957 n. 1051 estese gli stessi criteri (dalla legge del 1949 previsti per la materia penale e stragiudiziale) alle prestazioni in materia civile.

Le norme citate, tenuto conto della loro formulazione e della ratio ispiratrice, non intesero abrogare in toto i principi sanciti dalla legislazione precedente ma vollero con evidenza tenerli fermi; detti principi regolano quindi tuttora la complessa materia.

f) benvero il d.m. 28.2.1958 e quelli successivi del 26.11.60 e del 2.4.1965, oltre a ribadire il principio generale della inviolabilità delle tariffe, disposero (art. 4) che qualora tra la prestazione dell'avvocato e l'onorario previsto dalle tabelle vi fosse, in



concrete circostanze, una manifestata sproporzione, potessero essere superati i limiti sia massimo che minimo.

Occorre, infine, aggiungere ai diritti ed agli onorari il rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 12,50% dell'importo, pari ad euro 214,00, per cui si perviene alla somma complessiva, per spese processuali del giudizio di primo grado di euro 1.932,00 (spettanti all'appellante in ragione della metà per effetto del giudicato formatosi sulla parziale compensazione disposta dal primo giudice ed accettata dall'appellante).


Da ultimo, l'IVA ed il contributo per la C.N.A., già, peraltro, indicate nel dispositivo della sentenza appellata, sono dovute indipendentemente da una espressa pronuncia.

Nei termini esposti va, pertanto, riformata la sentenza gravata, che va confermata per il resto.

Ricorrono giusti motivi, collegati alle questioni trattate, per compensare per intero tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n° 443 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2010, promosso da Di Crisci Barbara contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., e il Ministero dell'Economia e



delle Finanze, in persona del Ministro p.t., avverso la sentenza n. 163/2010 del Giudice del lavoro del Tribunale di Vallo della Lucania:

- 1) in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma parziale dell'impugnata sentenza, condanna l'Istituto appellato al pagamento, in favore dell'appellante, della metà delle spese del giudizio di 1° grado, che liquida, per intero, in complessivi euro 1.932,00, di cui euro 1.271,00 per diritti, euro 447,00 per onorario ed euro 214,00 per maggiorazione spese generali, oltre IVA e CNA come per legge, confermando nel resto la gravata sentenza;
- 2) compensa per intero tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Salerno, 9.6.2010.

Il Presidente estensore

Mattio Casale

IL CLERICO UFFICIALE C2
Dott.ssa ANNA AMODEO

CORTE DI APPELLO DI SALERNO SEZIONE LAVORO
28 GIU. 2010
Depositato nella Cancelleria della Sezione